

Art. 1 FINALITÀ

Il presente Disciplinare definisce le norme tecniche per la produzione di infiorescenze di Cannabis Sativa L. a partire dalle fasi di coltivazione, raccolta, essiccazione, conservazione e confezionamento del materiale, al fine di disciplinare la sua qualità e sicurezza, al fine di assicurare la qualità e la sicurezza del prodotto vegetale e derivato, e di assicurare la qualità e la sicurezza del prodotto vegetale e derivato, e di assicurare la qualità e la sicurezza del prodotto vegetale e derivato.

# “Fiore di canapa italiano”

## Disciplinare di produzione di Infiorescenze di Cannabis Sativa L. in Italia

Art. 2 OBIETTIVI

2.1 Obiettivi generali

Il presente Disciplinare ha lo scopo di disciplinare la produzione di prodotti vegetali di Cannabis Sativa L. a partire dalle fasi di coltivazione, raccolta, essiccazione, conservazione e confezionamento del materiale, al fine di assicurare la qualità e la sicurezza del prodotto vegetale e derivato, e di assicurare la qualità e la sicurezza del prodotto vegetale e derivato.

La qualità e la sicurezza del prodotto vegetale e derivato, e di assicurare la qualità e la sicurezza del prodotto vegetale e derivato, e di assicurare la qualità e la sicurezza del prodotto vegetale e derivato.

2.2 Denominazione “Fiore di canapa italiano”

La denominazione “Fiore di canapa italiano” è riservata ai prodotti vegetali e derivati di Cannabis Sativa L. che vengono prodotti e commercializzati nel territorio italiano.

# Disciplinare di produzione di Infiorescenze di Cannabis Sativa L. in Italia

## Art. 1 FINALITA'

Il presente Disciplinare definisce le Buone Pratiche per la produzione di infiorescenze di Cannabis Sativa L. a partire dalle fasi di coltivazione mediante semina o trapianto, raccolta, trasformazione, nonché i Criteri di Conservazione del materiale vegetale da applicare ai fini dello sviluppo della filiera di produzione a livello nazionale. Particolare attenzione viene data al rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, di valorizzazione della coltura e dei suoi prodotti nel territorio Italiano, di liceità e di sicurezza igienica delle produzioni, di rispondenza ai requisiti del prodotto vegetale in relazione alle diverse destinazioni d'uso, e di attenzione al consumatore finale ed a tutti i soggetti della Filiera.

Il presente Disciplinare, intende, inoltre, promuovere la coltivazione della *Cannabis Sativa L.*, prioritariamente da filiere locali, quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione ed alla perdita di biodiversità, coerentemente con quanto disposto dalla LEGGE 2 dicembre 2016, n. 242 "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa".

## Art. 2 OGGETTO

### 2.1 Definizione

Oggetto del presente Disciplinare è la produzione di porzioni vegetali di *Cannabis Sativa L.* in conformità con la L. n. 242/2016 e le norme comunitarie di settore, finalizzate a promuovere la coltivazione, l'impiego e il consumo finale dei possibili prodotti della canapa provenienti, prioritariamente, da filiere locali.

La coltivazione della canapa, oggetto del presente disciplinare, deve essere condotta in conformità alle disposizioni della L. 242/2016 per quanto attiene le varietà colturali utilizzabili, i prodotti ottenibili, i limiti di THC, gli obblighi del produttore in termini di tracciabilità e rintracciabilità del prodotto. La pianta di *Cannabis sativa L.* destinata alla produzione di infiorescenze può essere coltivata tramite semina diretta nel substrato definitivo di semente certificata (ciclo di produzione 'seme - pianta a fiore') oppure a partire dalla messa a dimora di piantine, germinate in ambiente protetto (ciclo 'seme - piantina germinata- pianta a fiore').

### 2.2 Denominazione "Fiore di canapa italiano"

La denominazione "Fiore di canapa italiano" è riservata al prodotto che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente Disciplinare di produzione e che viene coltivato esclusivamente sul territorio italiano.

La denominazione è tutelata da un Marchio e da un Logo che verranno determinati entro il termine di 90 giorni dalla registrazione del presente Disciplinare e che verranno gestiti dall'Organismo di Gestione di cui al successivo articolo 10.

### **Art. 3 DESTINATARI**

Al presente Disciplinare possono aderire i soli imprenditori agricoli, così come definiti dall'art. 2135 del Codice Civile.

### **Art. 4 CARATTERISTICHE BOTANICHE DEL PRODOTTO**

Il prodotto oggetto del presente Disciplinare è la sola infiorescenza femminile priva di semi o comunque con una quantità di semi non superiore al 5% del peso secco dell'infiorescenza di varietà di *Cannabis sativa L.* iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante di cui è consentita la coltivazione e la commercializzazione nei territori dell'Unione europea (di cui all'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE) e con valori di principio attivo THC entro i limiti di legge.

### **Art. 5 AREE DI PRODUZIONE**

Il solo territorio italiano.

### **Art. 6 ELEMENTI CHE COMPROVANO L'ORIGINE**

#### **6.1 Materiale di origine**

E' prescritto l'acquisto di materiale genetico certificato – semente - o di piantine da seme certificato, entrambi di varietà appartenenti al Catalogo varietale europeo. Si obbliga il produttore alla conservazione del cartellino delle sementi acquistate, per almeno 12 mesi dalla semina, fatto l'obbligo di mantenimento dei documenti di tracciabilità per almeno 24 mesi (in funzione della *shelf life* dei prodotti ottenuti).

Nel caso di messa a dimora di piantine (trapianto), la precedente fase di germinazione delle piantine, in ambiente protetto, può essere gestita interamente dall'agricoltore, all'interno della propria azienda, ma solo ed esclusivamente per utilizzo proprio.

Nel caso di trapianto di piantine germinate in ambienti protetti, prodotte da soggetti terzi, queste devono essere acquistate presso un soggetto agricolo con licenza florovivaistica e la vendita deve essere accompagnata dal passaporto fitosanitario che certifica la varietà della pianta, il materiale genetico di provenienza e l'assenza di patogeni in conformità ai requisiti di sicurezza fitosanitaria (nella fattura è consigliabile riportare un codice identificativo del passaporto).

Il produttore di infiorescenza conserverà la documentazione di cui sopra, insieme alla fattura di acquisto comprovante l'origine e il numero di piantine acquistate. La piantina acquistata sarà dotata di un sistema di codifica (ad es. QR code) con informazioni relative alla data di semina, notifica a Forze dell'Ordine, lotto seme con indicazione del numero di piante prodotte e messe in vendita, nome produttore e licenza florovivaistica.

## **6.2 Tracciabilità del processo produttivo**

Il processo produttivo è monitorato documentando, per ogni fase, gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). La tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto lungo l'intera filiera di produzione è garantita dalla documentazione di cui all'art. 6.1, integrata dall'iscrizione in appositi Elenchi - dei Produttori, con indicazione delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione e degli eventuali soggetti terzi che effettuano l'attività di essiccazione - nonché attraverso la comunicazione alle autorità locali di polizia dell'avvenuta semina/trapianto e agli Enti preposti al controllo delle varietà utilizzate e delle quantità prodotte.

Gli Elenchi di cui sopra sono gestiti dall'Organismo di Gestione di cui al successivo art. 10 e/o dalle Associazioni di categoria proponenti il presente Disciplinare in conformità con la vigente normativa in materia di privacy.

## **6.3. Elementi per comprovare la tracciabilità**

Il prodotto di cui al presente Disciplinare è accompagnato da un sistema di codifica apposto sulle confezioni (cassetta, scatole, imballaggi, sacchi ecc.) da cui è possibile risalire alle seguenti informazioni: varietà semente/piantina, area di coltivazione, azienda produttrice, coltivazione in serra o pieno campo, data di semina o trapianto, data di raccolta, modalità di raccolta (solo manuale/ecc.).

Le predette informazioni dovranno essere riportate anche sui documenti di trasporto, laddove effettuato.

## **Art. 7 TECNICHE DI PRODUZIONE E GESTIONE DEL SUOLO**

La *Cannabis sativa L.* è una pianta che ha la potenzialità di migliorare il tenore di sostanza organica e la struttura del suolo. Pertanto nel seguito sono specificate alcune misure atte a garantire questa finalità.

### **7.1 Raccomandazioni per la preparazione del terreno**

La *Cannabis sativa L.* ha una grande capacità di adattamento e può essere coltivata in vari tipi di suolo, ma per dare una buona resa e prodotti di qualità, necessita di un suolo abbastanza profondo e ben drenato, con un discreto grado di umidità e buone capacità nutritive. Il PH ideale è tra 5,8 e 6,5. Nei terreni compatti serve preparare bene il terreno in estate-autunno con un'aratura medio-profonda o una ripuntatura a seconda della natura del terreno e del grado di presenza di erbe infestanti. E' raccomandata la pratica del sovescio con l'interramento di una coltura autunno-vernina azotofissatrice.

Si raccomanda la preparazione di un perfetto letto di semina disgregando le zolle con attrezzature a lavorazione verticale al fine di evitare la formazione della soletta di lavorazione.

Nel caso di trapianto delle piantine è raccomandato l'utilizzo di pacciamatura mediante teli biodegradabili o paglia al fine di contenere la crescita delle infestanti.

### **7.2 Rotazione culturale e copertura permanente del terreno**

E' obbligatoria la rotazione annuale della canapa con altre colture, al fine di preservare la fertilità del suolo, limitare le problematiche legate alla specializzazione di malattie e fitofagi e migliorare la

qualità delle produzioni. A tal fine si raccomandano rotazioni con leguminose, colture proteiche o con altre colture autunno-vernine.

In caso di coltivazione in pieno campo si prescrive la copertura vegetale permanente del terreno o l'adozione di sistemi agronomici simili, onde evitare fenomeni di erosione e dilavamento e favorire un maggior controllo delle piante infestanti.

Per le coltivazioni in serra a terra, si raccomanda di sottoporre il terreno a solarizzazione per geodisinfestazione alla fine del ciclo produttivo mentre nella coltivazione in vaso o fuorisuolo, il substrato colturale utilizzato dovrà essere certificato a garanzia dell'assenza di metalli pesanti e/o materiali inquinanti che possono deprimere la coltura o arrecare danno al consumatore finale e dovrà essere costituito esclusivamente da un materiale di origine organica o comunque ecosostenibile. Il substrato deve essere sostituito ad ogni ciclo di produzione al fine di contenere eventuali attacchi parassitari cui può essere soggetta la canapa coltivata in serra.

### **7.3. Salvaguardia dell'ecosistema naturale**

Nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari occorre attenersi ai criteri indicati nel Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ed a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di registro dei trattamenti, al fine di salvaguardare gli insetti ed microrganismi utili del suolo nonché per i trattamenti

### **7.4 Concimazioni**

Si possono effettuare concimazioni sia con materiali organici che inorganici limitando la somministrazione fino, ad almeno, 10 giorni prima della raccolta, quanto meno nelle coltivazioni in serra. Si prescrive, in ogni caso, di tener conto del periodo di persistenza di qualsiasi prodotto utilizzato prima di procedere al raccolto. Non sono ammesse le concimazioni fogliari per l'apporto di macro e microelementi nei 15 giorni precedenti la raccolta. Sono ammesse le tecniche colturali dell'idroponica, dell'aeroponica e dell'acquaponica.

### **7.5 Metodi di irrigazione**

Per la coltivazione a terra (in serra o in pieno campo) con trapianto di piantine si rende necessario l'utilizzo dell'irrigazione a goccia.

Nel caso di coltivazione in vaso è raccomandato l'impiego di impianto a goccia con tubi capillari; sono comunque ammesse ulteriori tipologie di irrigazione in grado di garantire la qualità e la sicurezza igienica del prodotto da raccogliere.

## **Art. 8 RACCOLTA E REQUISITI DEL PRODOTTO RACCOLTO**

### **8.1 Metodo di raccolta**

La raccolta va effettuata alla maturazione dei fiori femminili riconoscibile dal cambiamento del colore dei pistilli da bianchi ad arancioni/marroni.

La porzione di pianta da raccogliere è l'infiorescenza totale, limitando la presenza di porzioni di fusto non interessate dall'infiorescenza stessa ed eliminando le foglie di maggiore dimensione.

Si raccomanda di raccogliere le infiorescenze a mano, al fine di poter meglio preservare la qualità del prodotto.

## 8.2 Gestione della biomassa residua

Dopo l'asportazione dell'infiorescenza, onde evitare sprechi, la biomassa residua della pianta va gestita e utilizzata per sovescio o per uno degli impieghi previsti dalla L. n. 242/2016.

## 8.3 Fase di post-raccolta: pulizia ed essiccazione

Entro le 4 ore dalla raccolta vanno avviate le fasi di pulizia ed essiccazione delle infiorescenze al fine di mantenere la salubrità del prodotto.

In caso di raccolta in pieno campo, il prodotto raccolto andrà riposto in cassette alveolate o in sacchi di materiale che ne permettano la traspirazione ed al riparo dalla luce. Tutti i materiali impiegati per il contenimento ed a contatto con il prodotto dovranno rispondere ai requisiti cogenti in materia di M.O.C.A. (Materiali a Contatto con Alimenti).

La prima operazione consiste in una pulizia grossolana a carico dell'apparato fogliare, con l'eliminazione manuale o meccanizzata delle foglie più grandi, operazione da effettuarsi lontano da luce diretta e da fonti di calore.

La fase di essiccazione dovrà avvenire in un locale autorizzato per le lavorazioni agroalimentari aziendali o in strutture rurali tradizionali nel rispetto delle ottimali condizioni ambientali per l'essiccazione della canapa sativa. Il locale di essiccazione dovrà avere un tenore di umidità compreso fra il 40% e il 55%, ventilazione adeguata ai volumi di prodotto ed una temperatura minima di 17° C ed una temperatura massima compresa tra i 24 °C ed i 34 °C in relazione alle strutture utilizzate.

Il prodotto essiccato dovrà avere un tenore di umidità compreso tra l'8% e un massimo del 15%. È comunque raccomandato un tenore di umidità entro il 12%.

Si consiglia di raggiungere il livello di umidità di cui sopra, in maniera graduale al fine di mantenere le proprietà dell'infiorescenza.

Il prodotto finale, dopo una perdita di peso di circa il 75%, dovrà essere conservato preferibilmente ad una umidità relativa fra il 58% e il 62%.

Il soggetto che provvede all'essiccazione, nel caso non sia lo stesso agricoltore, deve essere coinvolto con uno specifico capitolato di fornitura.

E' vietato l'impiego di qualsiasi biocida o additivo in fase di post raccolta. Dovranno essere eliminate le infiorescenze con evidenze di ammuffimento che potrebbero compromettere la sicurezza igienica del prodotto.

## 8.4 Gestione del materiale essiccato

Le infiorescenze essiccate verranno stoccate in contenitori ermetici, certificati per contatto con alimenti, evitando di riempire tutto lo spazio a disposizione.

Sarà necessario controllare il prodotto quasi giornalmente, aprendo i contenitori e rimescolandolo, al fine di verificare l'umidità residua, eventuali principi di muffa e favorire un minimo ricambio di aria.

Il periodo in cui il materiale essiccato permarrà all'interno dei suddetti contenitori ermetici potrà variare in base alle diverse destinazioni d'utilizzo. Una volta stabilizzato il grado di umidità definitivo in ogni parte dell'infiorescenza, preferibilmente al di sotto della soglia del 12% in modo

da ridurre al minimo la possibilità di deperimento del prodotto, andranno rimosse le ultime foglie residue e avviata la fase di confezionamento in buste ermetiche termosaldate.

### **8.5 Imballaggi**

I contenitori usati come imballaggio devono essere chiusi in modo tale che il contenuto non possa essere estratto senza la rottura della confezione. Il materiale dell'imballaggio e le dimensioni dovranno essere conformi alla normativa vigente con riferimento alle varie destinazioni di utilizzo.

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati sullo stesso lato, leggibili, indelebili, le indicazioni che consentano l'identificazione del produttore e del responsabile commerciale del prodotto, laddove non coincidenti. Sui contenitori dovrà inoltre essere indicata la denominazione "*Cannabis Sativa L. della varietà .....*", quantitativo di prodotto, data di confezionamento e lotto di produzione, nonché il marchio distintivo del presente Disciplinare.

### **8.6 Etichettatura**

Qualora l'impresa agricola aderente al presente Disciplinare intenda commercializzare direttamente le infiorescenze dalla medesima prodotta, dovrà confezionare il prodotto secondo quanto previsto dai precedenti art. 8.3 e 8.5 apponendo una etichetta contenente, oltre al logo, al marchio del presente Disciplinare e al sistema di codifica di cui all'art.6.3, almeno le seguenti indicazioni in conformità con le previsioni dell'art. 6 D.Lgs. n. 206/2005 ossia:

- Denominazione del prodotto "Fiore di canapa italiano" di cui all'art. 2.2 del presente Disciplinare;
- Nome o ragione sociale o marchio e sede legale dell'azienda produttrice;
- Dicitura "*Prodotto coltivato in conformità con il Disciplinare di produzione delle infiorescenze di cannabis sativa L. in Italia*";
- Coltivato e lavorato in Italia;
- Destinato agli usi previsti dalla normativa vigente;
- Tenere fuori dalla portata dei bambini;
- Vietata la vendita ai minori di anni 18;
- Non utilizzare in stato di gravidanza o allattamento;
- Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo da luce diretta e fonti di calore.

Fatto salvo ogni obbligo di legge in materia di etichettatura in base alle diverse destinazioni d'uso del prodotto.

### **8.7 Requisiti la commercializzazione del prodotto**

Al fine di garantire la più ampia sicurezza igienico-sanitaria, il prodotto conferito o commercializzato dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- *conformità alla Legge 2 dicembre 2016, n. 242 riguardo al contenuto di THC;*
- *metalli pesanti nei limiti fissati dal Reg. Ue N. 629/2008 del 2 luglio 2008 per le erbe aromatiche;*
- *As <0,20mg/kg di prodotto essiccato;*

- *Aflatossine secondo i limiti previsti al punto 2.1.14 dell'allegato al Reg. UE 165/2010;*  
*Ocratossina A secondo i limiti previsti al punto 2.2.11 dell'allegato al Reg. UE 105/2010;*
- *Assenza dei seguenti patogeni su 25 g di prodotto essiccato: Listeria monocitogenes, Salmonella spp, Bacillus cereus;*
- *Controllo valore di muffe (<1000ufc/g) ed Enterobatteriacee (<100 ufc/g).*

#### **Art. 9 DESTINAZIONI DI UTILIZZO DEL PRODOTTO**

L'infiorescenza di *Cannabis Sativa L.* prodotta in conformità al presente Disciplinare potrà essere destinata al consumatore finale e/o conferita alle industrie o ad aziende artigianali per successive lavorazioni, nel rispetto degli usi previsti dalla L. 242/16 e delle specifiche norme vigenti nei settori di impiego.

Resta inteso che il presente Disciplinare si conformerà automaticamente, anche con riferimento alle indicazioni di cui all'art. 8.6, alle eventuali previsioni legislative, comunitarie o nazionali, che dovessero entrare in vigore successivamente alla sua registrazione.

#### **Art. 10 ORGANISMO DI GESTIONE DEL DISCIPLINARE**

L'applicazione delle disposizioni del presente Disciplinare di produzione verrà svolto da un apposito Organismo di Gestione che verrà determinato, anche in forma consortile, entro 90 giorni dalla registrazione del presente disciplinare, il quale si occuperà, in maniera congiunta o disgiunta tra i soggetti proponenti del presente Disciplinare, della gestione del marchio di cui all'art. 2.2, della verifica del rispetto del presente Disciplinare e dell'esecuzione dei controlli sugli aderenti al medesimo, avvalendosi, eventualmente, di un organismo di certificazione accreditato.

Al fine di garantire lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del suddetto Organismo di Gestione, nonché dei soggetti deputati ai controlli ai sensi dell'art. 4 della L. n. 242/2016, l'agricoltore aderente al presente Disciplinare, al momento della raccolta, lascia in piedi 50 piante per particella catastale per almeno dieci giorni dopo il periodo di fioritura (analogamente a quanto disposto dal Regolamento UE 1155/2017 per coltivazione di canapa sativa che accede agli aiuti PAC).


Tra le ulteriori attività dell'Organismo di Gestione, la definizione delle modalità di adesione al disciplinare da parte dei soggetti di cui all'art. 3.

#### **ART. 11 DETENZIONE DEL DISCIPLINARE**

Il presente Disciplinare ed il suo contenuto è di esclusiva proprietà delle Associazioni firmatarie Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori e Federcanapa. L'eventuale adesione al medesimo da parte di soggetti terzi è subordinata al consenso espresso unanime delle stesse Associazioni firmatarie.


IN FEDE, il presente disciplinare è sottoscritto dai rappresentanti legali delle Associazioni proponenti.

**Per Confagricoltura**




A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dashed line. The signature is cursive and appears to be 'Michele...'.

**Per CIA - Agricoltori Italiani**



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dashed line. The signature is cursive and appears to be 'Giovanni...'.

**Per Federcanapa**



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dashed line. The signature is cursive and appears to be 'Giovanni...'.

Roma, 12/02/18